

# Edilizia e Territorio

## Il «Foia» estende gli obblighi di trasparenza ai professionisti

Gli effetti del decreto sull'accesso agli atti varato nell'ambito della riforma della Pa prevista dal «pacchetto» Madia

18 maggio 2016 - Gianni Trovati

Non c'è solo l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di rispondere alle richieste dei cittadini nel decreto sulla trasparenza approvato lunedì dal Consiglio dei ministri. Il nuovo testo, in queste ore ancora sui tavoli di Palazzo Chigi per un coordinamento formale che non modifica le decisioni di merito prese dal Governo (si veda Il Sole 24 Ore di ieri), estende e rafforza gli obblighi di pubblicazione "automatici", quelli cioè che gli enti devono assicurare anche senza che sia qualcuno a chiederlo.

Si estende, prima di tutto, la platea: oltre alle pubbliche amministrazioni, in un capitolo che comprende esplicitamente anche le autorità indipendenti (Antitrust, Anac, Privacy, Autorità per l'energia elettrica e il gas, Autorità dei trasporti eccetera) e i porti, le nuove regole riguardano gli ordini professionali, gli enti pubblici economici, le società controllate dalla Pa (con l'eccezione delle quotate e di quelle entro il 2015 hanno emesso titoli quotati) e le associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato in cui la Pa abbia un peso maggioritario nei finanziamenti o negli organi di controllo (è possibile, per questi ultimi, che il testo finale escluda quelli con un bilancio fino a 500mila euro).

A tutti questi soggetti il *Freedom of Information Act* impone di rispettare tutti gli obblighi di pubblicazione previsti dai decreti attuativi della legge Severino e rafforzati dalle nuove regole. Le pubbliche amministrazioni, fra le altre cose, dovranno diffondere su internet tutti i pagamenti ai fornitori, in aggiunta ai tempi medi di pagamento già obbligatori, dei concorsi andranno pubblicati i criteri di valutazione e le tracce delle prove scritte. Si rafforzano gli obblighi di diffusione di atti di nomina, compensi. In particolare, per quel che riguarda Stato, Regioni ed enti locali anche i dirigenti, compresi quelli di staff, dovranno pubblicare la dichiarazione dei redditi propria e dei famigliari se danno il consenso.

Atti di nomina, compensi e rimborsi finiranno sul sito istituzionale anche quando riguardano i titolari di posizione organizzativa, cioè i dipendenti che hanno responsabilità senza avere la qualifica dirigenziale.

Un ricco pacchetto di novità interessa da vicino i professionisti. Le società controllate dalla Pa (con la solita eccezione per le quotate) e quelle in amministrazione straordinaria dovranno far conoscere, entro 30 giorni dall'incarico, i compensi riconosciuti a consulenti, collaboratori e titolari di incarichi professionali, compresi quelli arbitrari: per i due anni successivi all'incarico questi dati dovranno rimanere pubblici insieme al curriculum del professionista e alla procedura seguita per sceglierlo. Atti di incarico e compensi dovranno poi essere noti anche per quel che riguarda gli esperti nominati dai tribunali ordinari o amministrativi. Senza pubblicazione dei dati, il compenso non potrà essere pagato.

In fatto di sanzioni, poi, il nuovo decreto minaccia di far pagare cara l'opacità ai dirigenti, in termini di taglio ai "premi" di risultato e, nei casi più gravi, di danno all'immagine: che però, naturalmente, va sanzionato dalla Corte dei conti.